

numero			Bellinzona
5093	sb	4	12 ottobre 2010

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale Diritto penale  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio)

Gentili Signore,  
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci trasmesso l'invito a partecipare alla procedura di consultazione con il vostro scritto 30 giugno 2010, nel cui merito ci determiniamo come segue.

#### **1. Pena pecuniaria**

Si condivide la prospettata abolizione della sospensione condizionale della pena pecuniaria e la riduzione al massimo a 180 aliquote giornaliere.

Suggeriamo di fissare un importo minimo dell'aliquota giornaliera a fr. 10.-- per meglio tener conto delle condizioni della singola persona in considerazione della prassi nel frattempo instauratasi del Tribunale federale.

#### **2. Pene privative della libertà di breve durata**

Condividiamo il principio della reintroduzione delle pene privative della libertà di breve durata, ma attiriamo la vostra attenzione sulla circostanza secondo la quale le Strutture carcerarie del Cantone accusano momenti di sovraffollamento e che tale situazione sarà ulteriormente aggravata dalla nuova disposizione con relativi costi aggiuntivi.

A nostro parere, le nuove norme devono rendere possibile la pronuncia combinata di una pena privativa di libertà di breve durata con una multa, come prevede già oggi l'art. 42 cpv. 4 CPS, che a nostro avviso deve assolutamente essere mantenuto per meglio coprire la variegata gamma della casistica che si presenta nella realtà, lasciando così al giudice maggiore spazio di apprezzamento.

#### **3. Condizionale parziale**

A nostro avviso la possibilità di combinare una pena parzialmente sospesa fino a tre anni deve essere mantenuta, poiché questa soluzione fornisce una migliore risposta alle esigenze repressive e preventive del sistema sanzionatorio. Permette di meglio tener conto da un lato del sentimento di giustizia che esige pene adeguatamente severe rispetto alle circostanze del

singolo caso, ma anche degli interessi legittimi e tutelabili del condannato, che merita una sanzione superiore ai due anni, ma non di rientrare in carcere dopo essere stato liberato prima del processo, rispettivamente che ha una concreta possibilità di reinserimento nella società dopo aver scontato una parte della pena.

Le spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo non convincono appieno. Le stesse prendono spunto da una sentenza del Tribunale federale (134 IV 53) in cui viene in sostanza indicato che l'esame delle condizioni di applicabilità della condizionale parziale per pene fino a due anni, potrebbero essere diverse (e contrario) da quelle per le pene fino a tre anni. Sulla sentenza ha fatto alcune osservazioni anche G. Stratenwerth (in Forum penale, 2009, pag. 169 e segg.). Il Tribunale federale sembra aver detto che in determinate situazioni, dopo aver stabilito che una pena fino a due anni può essere messa al beneficio della condizionale, occorre ancora verificare se la colpa e il pericolo di recidiva residuo richiedono la sospensione parziale della pena irrogata. Occorre quindi applicare il principio della prevenzione. Per contro, sostiene Stratenwerth, per le pene fino a tre anni occorrerebbe fare una valutazione unicamente sulla base della colpa dell'imputato.

Nel rapporto esplicativo si sostiene, in sostanza, che una tale distinzione creerebbe solo confusione.

In realtà già solo in applicazione del principio generale per cui la sanzione, tenuto conto degli scopi preventivi e repressivi, deve essere commisurata da singola fattispecie (gravità del reato e della colpa), si può senz'altro ritenere che i nostri Tribunali sapranno anche in futuro applicare correttamente il sistema attuale. Diversamente ci potrà essere il rischio di giungere a situazioni per lo meno altrettanto problematiche di quelle descritte da Stratenwerth: ad esempio si ridurrebbe una pena corretta in tre anni a due anni per non dover rimettere in carcere una persona reinserita nella società. Si osserva come nel Cantone Ticino la condizionale parziale per le pene tra i due e i tre anni sia stata utilizzata in modo ponderato e senza originare problemi particolari.

#### **4. Espulsione dal territorio svizzero**

Concordiamo senza esitazione con la proposta di reintrodurre l'espulsione dal territorio svizzero al termine dell'esecuzione della pena.

Si chiede comunque che il legislatore federale prenda lo spunto da detta reintroduzione per chiarire quale debba essere lo scopo dell'esecuzione della pena in questi casi in modo che l'onere della prova dell'esistenza di pericolo di fuga o di recidiva per questo tipo di autori di reati non deve ricadere sulle autorità di esecuzione delle pene.

A nostro parere è auspicabile che la decisione amministrativa di revoca del permesso possa intervenire senza dover attendere la crescita un giudicato della sentenza penale, come, con la legislazione attuale, oggi è il caso creando situazione di abuso ricorsuale con allungamento importante dei tempi decisionali; questa possibilità andrebbe chiarita espressamente nel testo legale.

Mal si comprende per quale ragione l'espulsione dal territorio svizzero è possibile nel caso di una misura per giovani adulti secondo l'art. 61 e non lo sia d'altro canto per le misure terapeutiche stazionarie di cui all'art. 59 e per il trattamento della tossicodipendenza di cui all'art. 60 CPS.

#### **5. Semiprigionia**

L'art. 77b cpv. 2 prescrive, per le pene privative della libertà fino a sei mesi, la semiprigionia come regola. Considerato che con le nuove disposizioni sia il lavoro di pubblica utilità, sia la sorveglianza elettronica diventano forme di esecuzione della pena, non si comprende per quale ragione debba essere preferita la semiprigionia.

Sarebbe preferibile lasciare alle autorità di esecuzione delle pene la competenza di stabilire la forma di esecuzione della pena breve a dipendenza del caso; in certe fattispecie potrebbe addirittura essere auspicabile la privazione della libertà in un carcere chiuso (vedi criminalità frontiera, di passaggio, ecc.).

## 6. Esecuzione per giorni

Questo tipo di esecuzione della pena è utilizzato molto poco, anche perché la suddivisione in più parti relativizza il carattere sanzionatorio della pena; per questa ragione si potrebbe rinunciare a tale modalità.

Nel caso in cui comunque la stessa fosse mantenuta, si chiede di precisare nella legge il numero di periodi massimi consentiti e il termine massimo entro il quale la pena deve essere scontata.

## 7. Lavoro di pubblica utilità

Si condivide il principio secondo il quale il lavoro di pubblica utilità costituirà una modalità di esecuzione della pena. Si chiede di definire nella legge la circostanza secondo la quale in caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità interviene automaticamente la pena privativa della libertà, se del caso la semiprigionia, ma non altre agevolazioni di esecuzione della pena; ciò servirebbe per evitare troppo burocrazia nella procedura di conversione.

## 8. Sorveglianza elettronica

Si condivide la proposta di ancorare nella legge il principio secondo cui la sorveglianza elettronica costituisce un'ulteriore forma di esecuzione delle pene di breve durata e come alternativa al lavoro e all'alloggio esterni per pene detentive di almeno diciotto mesi.

## 9. Contravvenzioni

Si propone che all'art.106 cpv. 3 bis venga precisato esplicitamente che "cento franchi di multa e le frazioni inferiori corrispondono a un giorno di pena detentiva". Questo per evitare malintesi e per fare in modo che anche le multe inferiori a franchi cento (come è sovente il caso nel diritto penale amministrativo) restino lettera morta.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.
- Segretario generale del Conferenza dei capi dei dipartimenti giustizia e polizia della Svizzera romanda e del Ticino, per il tramite della Divisione della giustizia.